COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.19 del 14-08-2021

OGGETTO:	**APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER L'ATTUALE PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ED IN AREE URBANO-RURALI.**

Il giorno 14 Agosto 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AGNESE SCALA

Premesso che:

- con decreto prefettizio del 31 dicembre 2020, n. 84205, acquisito agli atti dell'Ente il 4 gennaio 2021 al n. 11, il Prefetto di Campobasso ha sospeso, ai sensi dell'art.141 comma 1, lettera b), n.3), del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale di Casacalenda, fino all'adozione del relativo provvedimento di scioglimento ed ha nominato la sottoscritta Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune;

- con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2021, acquisito agli atti dell'Ente il 20 gennaio 2021 al n. 416, sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina della sottoscritta quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente medesimo;

Considerato che il patrimonio boschivo rappresenta un rilevante interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;
Constatato che, in particolare, in questa stagione estiva, gli incendi boschivi, inclusi quelli che si sono propagati anche su aree di interfaccia urbano-rurale, hanno provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico dei territori comunali e rappresentano, laddove si manifestano, un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
Ritenuta la sussistenza delle motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 comma 6 *bis* del D.Lgs 152/2006 ess.mm.ii. che testualmente recita *"I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli…";*
Visto il D.Lgs 1/l 2018 recante *"Codice di protezione civile"* che, all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, all'art.6, comma 1 definisce le attribuzioni della predetta Autorità e all'art.16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Molise n.41 del 5 luglio 2021 ed il relativo allegato A) recante*"DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCH.*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 22-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

TO IL TERRITORIO REGIONALE DEL MOLISE - ANNO 2021" per il periodo 16 luglio – 30 settemb re, a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Ci vile del 7 maggio 2021;

Visti:

- il R.D. 3267/1923 recante *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"* e ss.mm.ii.;
- la Legge 353/2000 recante *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 152/2006 recante*"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 1/2018 recante*"Codice di protezione civile"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 recante *"Testo Unico Sull'Ordinamento degli Enti Locali"*e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

su tutto il territorio comunale a partire da oggi **14 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021, il divieto a ssoluto di:**

- accensione di fuochi con qualsiasi finalità;
- utilizzo di macchinari che generano scintille all'interno dell'area boschiva o in prossimità di vegetazione infiammabile (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti);
- accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- utilizzo di grill in radure all'interno del bosco o al suo margine;
- getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conse guente pericolo di innesco di incendio;
- sostare e/o di parcheggiare autoveicoli a contatto con l'erba secca;
- accensione di fuochi a contatto con il terreno per qualsiasi finalità, di bruciatura dei residui v egetali, dei residui dello sfalcio, della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo.

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La Provincia, l'ANAS, i Consorzi di Bonifica, TRENITALIA, ENEL, TELECOM e la Società di gestione del servizio metanodotto sono pregati di collaborare nell'attuazione delle strategie di prevenzione, provvedendo, lungo le infrastruutture di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia di banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

AVVERSO

La presente ordinanza è ammesso, ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 7

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 22-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nei termini e nei modi previsti dell'art. 20 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *on line* comunale fino al 30 settembre e sia trasmesso alla Prefettura, al Servizio regionale di Protezione civile, alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Compagnia dei Carabinieri di Larino, alla Stazione dei Carabinieri di Casacalenda, alla Stazione Carabinieri Forestali di Casacalenda, alla Provincia, all'ANAS, ai Consorzi di Bonifica, a TRENITALIA, a ENEL, a TELECOM ed alla Società di gestione del servizio metanodotto.
Che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi emanati dal Governo e dalla Regione Molise in relazione agli incendi boschivi.

VIGILANZA E SANZIONI

Il sig. Comandante della Polizia Locale, con la collaborazione degli altri Enti competenti, è incaricato di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali nelle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA AGNESE SCALA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 22-10-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/